

CAPITOLO II.

SINTESI DELL' IDEA GENERALE E DELL' IDEA COMUNE DI DIRITTO.

SE il diritto è la conformità alla legge, intendendo la parola *legge* nel significato di ragion d'essere, di vocazione, di funzione, ne deriva che il diritto deve essere, per l'uomo, la sua conformità alla ragion d'essere dell'uomo. Tuttociò che è conforme alla nostra ragion d'essere costituisce per noi un diritto.

Quale è la ragion d'essere dell'uomo? Questa è la prima questione, e da essa deriva la conoscenza dei nostri diritti.

Non essendo ogni creatura che una piccola parte della creazione universale la quale ha per sua ragione d'essere di esprimere l'ideale creatore, essa ha per sua ragion d'essere di *contribuire*, coi suoi procedimenti specifici, a questa espressione estetica e universale. I diritti propri a tale o tal altro essere, dipendono così dal diritto universale, il quale a sua volta dipende dal piano divino (1).

(1) Questo piano divino non è, del resto, affatto estraneo alla natura. Esso ci è rivelato dalla *scienza*, dalla *filosofia* e dalla *religione*. La scienza lo scopre *osservando* imparzialmente la natura, senza portare in questa osservazione nessun pregiudizio di nessun genere: essa è un giudice che deve stu-

1. *L'idea di diritto e l'idea morale del dovere.* Ma quale è mai, nell'universo, la ragion d'essere speciale di quella piccola cosa che è l'uomo? In qual modo deve l'uomo contribuire all'espressione di quell'idea che guida l'universo?

Basta gettare un rapido colpo d'occhio sulle proprietà dell'uomo per vedere che può arrivare a ciò riunendo, in virtù della sua natura mista, l'elemento spirituale con quello materiale, cioè facendo servire il mondo materiale alla vita morale dello spirito. La ragion d'essere dell'uomo è perciò, in ultima analisi, *morale*: sua naturale vocazione è l'utilizzazione morale del suo proprio corpo e di quelli che lo circondano.

L'uomo è perciò nel suo diritto quando si adatta a questo scopo, e il diritto naturale dell'uomo suppone la moralità e presuppone, oltre i diritti sulla persona, anche quelli sulle cose (1). Ma il diritto naturale dell'uomo non diviene per questo meno

diare « l'incartamento » della natura nelle sue « parti » senza idee preconcepite di causalità o di finalità. Giunge quindi la filosofia per estrarre dalla « giurisprudenza » scientifica una « dottrina » che *discerne*, sotto le « leggi », il piano d'orientamento, la « direzione » (il diritto). Infine, giunge la religione per *rivelare* un ordine soprannaturale che si adatta al piano naturale per estenderlo all'infinito, come un telescopio s'adatta ai nostri occhi per dar maggior portata al nostro sguardo.

(1) Si possono così classificare i diritti, distinguendo: 1° Il diritto puramente e semplicemente *personale* (rapporto diretto di una persona con un'altra come il matrimonio, la paternità, l'adozione o un credito); - 2° Il diritto puramente e semplicemente *reale* (rapporto diretto di una persona con una cosa, come la proprietà o l'usufrutto); - 3° Il diritto *personalmente personale* (rapporto, di una persona con un'altra per l'intervento di una terza persona, come era l'obbligo feudale del vassallo verso il signore del feudo, mediante l'intervento di un altro signore); - 4° Il diritto *realmente personale* (rapporto di una persona con un'altra per l'intervento di una cosa, come un credito ipotecario o un obbligo feudale senza vassallaggio), poiché allora il cre-

essenzialmente estetico; appunto per mezzo della sua conformazione alla propria ragion d'essere morale, per sua espansione morale, l'uomo giunge ad *essere* nella sua pienezza, e per conseguenza a mettere in luce la bellezza che gli è propria.

2. *L'idea di diritto e l'idea religiosa d'inviolabilità.* Noi siamo dunque nel nostro diritto tutte le volte che ci conformiamo alla nostra naturale vocazione, al nostro dovere d'uomini, che consiste nell'adoperare, per raggiungimento della vita morale, i mezzi offertici dal mondo materiale. Non siamo invece nel nostro diritto, quando trascuriamo il nostro dovere morale, o facciamo servire a scopi immorali le cose delle quali possiamo disporre.

Quando siamo nel nostro diritto, siamo *invulnerabili*, cioè dobbiamo essere lasciati liberi di operare: poiché altrimenti gli altri, impedendoci di adempiere il nostro

ditore non è obbligato, che *intuitu rei*, in relazione alla cosa, abbandonando la quale egli può liberarsi come, per esempio, coll'« abbandono » feudale o con lo « scioglimento » ipotecario o la « *noxae deditio* » dell'antico diritto romano; - 5° Il diritto *personalmente reale* (rapporto di una persona con una cosa, per intervento di una terza persona, come una « stipulazione per mezzo di un altro » o una « sostituzione »; - 6° il diritto *realmente reale* (rapporto di una persona con una cosa per l'intervento di una cosa, come l'« accessione »). Questi diritti possono del resto essere posseduti *indivisamente* (più persone che possiedono virtualmente una parte di un comune diritto), o *particolarmente* (l'intero diritto appartiene ad una sola persona), o *unitamente* (più persone possiedono ciascuna il diritto tutto intero). Si può riassumere questa classificazione nello specchio seguente:

Diritto	{	<i>personale</i>	{	<i>semplicemente</i>	{	<i>indivisamente</i>
		<i>reale</i>		<i>personalmente</i>		<i>particolarmente</i>
				<i>realmente</i>		<i>unitamente</i>
(Qualità del diritto)				(Titolari del diritto)		

diritto, non si conformerebbero alla loro ragion d'essere, e quindi non si terrebbero nel loro.

Ma, si potrebbe obiettare, se essi, impedendo l'uso del mio diritto, oltrepassano il loro, dando così prova di irragionevolezza e di stoltezza, non sono però *obbligati* da nessuno a non commettere stoltezze. Essi lo saranno solo nel caso che abbiano il *dovere* di rispettare il diritto altrui e di non uscire dal loro. Ora, ostacolando qualcuno nell'esercizio del suo diritto, gli si impedisce di adempiere la sua ragion d'essere, e, uscendo dal proprio diritto, si disconosce la propria ragion d'essere: in entrambi i casi, si è infedeli alle leggi della natura, agl'immanenti intendimenti del Creatore, che abbiamo il dovere di coscienza di rispettare. È nostro obbligo quindi di rispettare i disegni di Colui, per il quale il mondo esiste, di raggiungere l'ideale da lui prefissoci, e del quale noi siamo verso lui responsabili. Il diritto è perciò *inviolabile* poichè porta con sé un obbligo che siamo tenuti ad adempiere verso la volontà divina, implicita nelle leggi della natura. Per questo l'inviolabilità del diritto suppone sempre almeno un po' di sentimento religioso.

Demostene l'aveva già compreso, quando diceva (contro Aristogitone): *πας εστι νομος ευρημα μεν και δωρον Θεου* «ogni legge è una scoperta e un dono di Dio». Cicerone faceva eco a questo pensiero quando nel *De Legibus* (lib. II), scriveva: *ex intima hominis natura haurienda est iuris disciplina* «la scienza del diritto deve trarsi dal fondo della natura umana»; *ma lex vera atque princeps apta ad iubendum et ad vetandum ratio est recta summi Iovis* «la legge vera e principale, capace di comandare e di vietare, è la diritta ragione del sommo Giove». Il signor di Vareilles-Sommières, compianto decano della Facoltà di diritto nell'Istituto cattolico di Lilla, ha tradotto bene quest'antica verità con linguaggio moderno: «La natura - egli dice - può

mostrare le sue tendenze, le sue ripugnanze, ma non far da sola delle regole *obligatorie* o degli *imperativi categorici*... Sopprimete la volontà di un essere superiore alla creazione, e sarà impossibile di concepire la necessità normale per l'uomo di seguire i dettami della ragione. Il mio interesse, anche ben compreso, può *indurmi* ad osservarle ma non mi ci *costringe* ed io posso essere abbastanza abile o abbastanza forte, per disprezzarli senza rimmetterci nulla» (1).

Mons. d'Hulst ha svolto la necessità del sentimento religioso, per riconoscere l'*inviolabilità* del diritto, in una pagina di precisione scientifica. «L'essere ragionevole - egli dice - deve tendere al suo fine... Ma perchè bisogna che vi tenda? Poichè... l'ordine generale... vuole che tenda al suo fine... Ma che cosa è quest'ordine generale? È il complesso delle relazioni che uniscono gli esseri tra loro, e ciascuno di essi all'assoluto. Se non vi fosse un Dio, quest'ordine non esisterebbe: vi sarebbero soltanto casi, combinazioni fortuite... Perciò, l'apparenza di ordine che si avrebbe, cesserebbe di essere un *diritto* per tornare nella categoria del semplice *fatto*, fatto necessario, se così si vuole, ma che basterebbe sopportare nella misura della sua necessità, e che sarebbe permesso di disprezzare, purchè se ne avesse il potere. Dio soltanto esiste *di diritto*. E, poichè egli solo è la causa prima dei fatti, è anche solo a sottoporre tutti i fatti sotto il regime del diritto... Bisognerà perciò dire che la moralità non si riduce ad altro che a... semplici comandi divini?

«Ma in questo caso non si potrebbe far più alcuna distinzione tra il diritto divino e quello naturale... Descartes l'ha pensato... Egli riferiva le essenze in generale alla *volontà* divina ed era perciò logico riferendo allo stesso principio l'essenza della moralità.

(1) *Principes fondamentaux du droit*, 1889, pag. 23.

Leibnitz ha intuito meglio la verità facendo dell'*intelletto* divino il legame delle *essenze*, e del *volere* divino la sorgente delle *esistenze*... Se quindi ci sarà fatta questa domanda: il fondamento del dovere (*o del diritto*) è o non è in Dio? noi risponderemo: è in Dio come nel suo sostegno ultimo; ma suo sostegno immediato è l'ordine delle relazioni, l'ordine dei fini... Un essere ragionevole, abbastanza istruito per riconoscere quest'ordine, ma altrettanto cieco da non accorgersi che esso non è altra cosa che il nome astratto di Dio, avrebbe già una ragione sufficiente per sentirsi *obbligato* a compiere il proprio dovere. Ma quando l'essere ragionevole segue il suo pensiero fino alla fine, non fa che traversare l'ordine assoluto, e non si ferma che a Dio nel quale trova la sua stabilità. E allora riconosce che il dovere è *per sua natura* obbligatorio, poichè è determinato dall'*intelletto* divino; egli *si* sente sottoposto a quest'obbligo, poichè la *volontà* divina, creandolo, lo ha collocato nel dominio dell'ordine » (1). Il cristiano riconosce ciò quotidianamente, quando domanda a Dio: « Padre nostro che sei nei cieli, ... che il tuo regno venga, che la tua volontà sia fatta in terra come in cielo! ». Tradotta in lingua moderna, questa preghiera di una pienezza così concisa, equivale precisamente a questa: Padre nostro che sei presente (2) nel *cosmo*, fa che l'ordine cosmologico prevalga, fa che l'umanità vi si conformi, come il resto della creazione!

(1) Quaresima del 1891, IV Conferenza. Nota citata nel *Bulletin de la Conférence Hello*, pag. 119 e seg.

(2) Noi diremmo volentieri: *che sei immanente nel cosmo*, se questa espressione non fosse equivoca e non rischiasse di essere interpretata in senso panteistico. Mentre le mitologie pagane pongono la divinità nelle creature e negli idoli, il monoteismo giudeo-cristiano riconosce che essa abita « i cieli », cioè con la sua presenza penetra e sorpassa l'universo.

L'inviolabilità del diritto presuppone perciò, e una responsabilità verso Dio, e il rispetto della coscienza altrui che deve essere lasciata libera di compiere il suo dovere. L'uomo che si adatta al suo fine che è veramente nel suo diritto, è inviolabile, poichè la volontà divina è inviolabile.

3. *L'inviolabilità del diritto e la libertà di coscienza.*
Ma chi può affermare che io non sia nel mio diritto? chi può dire se l'una o l'altra delle mie azioni sia contraria alla mia ragion d'essere, e che perciò permettendomela, io oltrepassi il mio diritto? Non vi sono forse mille modi per trarre da ogni cosa un'utilità morale, in modo conforme alla ragion d'essere dell'uomo? Per giudicarmi non bisognerebbe forse essere nel secreto della mia coscienza? Bisogna dunque lasciarmi operare, e abbandonare la cura di giudicarmi a Colui che conosce il secreto delle coscienze; gli uomini, essendo in ciò incompetenti, debbono presumere che io sia nel mio diritto.

Ma nel caso che questa presunzione fosse manifestamente impossibile, poichè io violo incontestabilmente la legge morale, dovrei restare sempre inviolabile?

Sì, perchè gli estranei non sono *interessati* ad impedirmi di fare il male, poichè l'impedirmelo non rientra nella loro ragion d'essere e perciò essi, facendo ciò, non sarebbero nel loro diritto; lo sarebbero solo nel caso che la repressione di una mancanza interessasse la loro propria ragion d'essere: per esempio, è appunto perciò che la società la quale ha interesse che io non esca dal mio diritto commettendo furti o assassinii, è nel suo diritto impedendomi di commetterli.

Gli altri debbono dunque lasciarmi la mia libertà d'azione sia perchè, quando io sia nel mio diritto,

essi sono a ciò inviolabilmente *obbligati* verso Dio, sia perchè non sono competenti per giudicare se io sia o no nel mio diritto, sia perchè non sono *interessati* a farmici rientrare quando ne uscissi: l' inviolabilità del diritto suppone perciò come libertà di coscienza:

La libertà di compiere il proprio dovere;

La libertà di esserne giudice;

La libertà anche di disconoscerlo, rispetto agli altri che non sono in ciò interessati, o nel limite in cui essi non lo sono.

4. *Definizione pratica del diritto.* Terminata questa analisi, noi troviamo, nell' idea di diritto questi tre elementi: l' idea *estetica* e primordiale della conformità, l' idea *morale* del dovere, l' idea *religiosa e liberale* dell' inviolabilità.

In pratica, il diritto è perciò *la libertà inviolabile di agire o di non agire*: mi si deve lasciar fare (idea dell' inviolabilità), sia perchè la mia azione, essendo morale (idea del dovere), è conforme alla mia ragion d' essere, e sia perchè non è conforme alla ragion d' essere dei miei simili di reprimere le mie mancanze, fino a che queste non li interessino (idea della conformità). Per mezzo dello sviluppo filosofico dell' idea del diritto, siamo giunti alla sua idea abituale e comune.

Bisogna ora aggiungere anche l' idea della sanzione civile, e dire: il diritto è l' inviolabile libertà di agire o di non agire, *sanzionata dai pubblici poteri?*

Ci sembra inutile, perchè questa ultima idea è virtualmente contenuta nella precedente definizione: se l' autorità civile sanziona e protegge certi diritti naturali, lo fa perchè ciò è conforme alla sua ragion d' essere: la sanzione civile di certi diritti naturali

è quindi essa stessa un diritto naturale, che deriva dalle nozioni precedenti; e sono nel loro diritto anche i poteri civili, quando assicurano praticamente l' inviolabilità di quei diritti. Il diritto naturale diviene allora « positivo » senza però cessare di essere naturale poichè, mettendo la forza al servizio del diritto, anche l' autorità civile è nel suo diritto naturale.